

CONVENZIONE TRA LA QUESTURA DI PALERMO E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DA RENDERSI IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.

PREMESSO CHE:

- l'art. 43 della Legge n. 449 del 27.12.1997 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- dette convenzioni devono essere comunque stipulate dopo aver valutato il reciproco interesse rispetto ai principi di pubblico servizio e di non conflittualità di fini, avendone comunque l'Azienda pubblica un ritorno per le finalità previste al comma 1 dell'art. 43 sopracitato;
- la Questura ha rappresentato l'esigenza di ottemperare a specifiche esigenze di carattere sanitario avvalendosi della collaborazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" e precisamente:
 - a) alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
 - b) al disposto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 556/A.1.1.132.14 del 04 luglio 2014, relativo all'avvio di un programma di prevenzione e sorveglianza dell'infezione tubercolare rivolto al personale che partecipa direttamente alle attività di soccorso in mare dei migranti o che svolge attività e servizi complementari quali il fotosegnalamento, i rilievi dattiloscopici, l'accompagnamento e la scorta presso i Centri di sorveglianza (tutti gli esami di cui al presente protocollo possono essere eseguiti senza necessità di preventiva autorizzazione alla spesa che sarà imputata al capitolo di bilancio 2625 del servizio TEP e spese varie, secondo le consuete modalità);
 - c) al disposto della Direzione Centrale di Sanità prot. nr. 850 A.12- 1713 del 07 maggio 2014 avente per oggetto: "Reparti volo della Polizia dello Stato. Rischio da esposizione ad amianto nelle attività di manutenzione elicotteri. Programma di Medicina Preventiva" (tutti gli esami di cui al presente protocollo possono essere eseguiti senza necessità di preventiva autorizzazione alla spesa che sarà imputata al capitolo di bilancio 2624 del Servizio Trattamento Economico del Personale e Spese Varie, secondo le consuete modalità).

TRA

La **Questura di Palermo**, cod. fisc./P.IVA n.**80020160827**, con sede legale in Palermo in Piazza della Vittoria, 81, nella persona del Dott. Roberto Asaro, nato a Castellammare del Golfo (TP) il 21/06/1962 nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Sanitario Provinciale, munito di idonei poteri, domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente Questura*).

E

L'**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo**, cod. fisc./P.IVA n. **05841790826**, con sede legale in Palermo – Via del Vespro, 129, nella persona del legale rappresentante il Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone nato a Palermo il 21/05/1971 e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente A.O.U.P.*).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante sostanziale del presente atto, le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo e, per essa, l'Unità Medicina del Lavoro dell'A.O.U.P. del Dipartimento di Oncologia e Sanità Pubblica, individuata quale U.O. capofila e coordinatrice delle prestazioni sanitarie erogate dalla stessa e dalle altre UU.OO. eventualmente coinvolte, si impegna, nei confronti dei dipendenti della Polizia di Stato esposti ai rischi professionali in servizio presso la Questura, ad erogare le prestazioni sanitarie in premessa e dettagliatamente specificate nell'allegato (A) che costituisce parte integrante del presente atto, unitamente all'elenco dei soggetti da sottoporre agli accertamenti e alla specifica delle mansioni alle quali gli stessi sono adibiti (all.B)

ART. 2 -MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' RICHIESTE

Le prestazioni oggetto del presente accordo, di cui al precedente art.1, saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale, afferente all'U.O. del Dipartimento coinvolto, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

Gli accertamenti sanitari in parola, saranno dalla Questura prenotati telefonicamente e confermati successivamente a mezzo mail al seguente indirizzo mail: uffsan.pa@poliziadistato.it.

Salvo i casi di particolare urgenza, lo svolgimento degli esami e/o visite specialistiche dovrà essere fissato entro una settimana dalla data di prenotazione telefonica.

Tutti gli esami e/o le visite richieste per lo stesso dipendente dovranno essere effettuate entro l'orario di servizio del personale della Questura.

Qualora il dipendente non potesse recarsi in A.O.U.P. nell'ora e nel giorno concordati, la Questura provvederà, ove possibile, ad avvisare tempestivamente, concordando un'altra data.

La Questura avrà comunque la facoltà di spostare l'appuntamento concordato, dando comunicazione telefonica, seguita da mail, senza che per questo l'A.O.U.P. abbia nulla a pretendere per le mancate prenotazioni.

Nel caso si prospetti la necessità di sottoporre a visita un numero maggiore di soggetti rispetto a quanto già preventivamente concordato, è necessario che venga formulata espressa accettazione da parte dell'U.O. erogante le prestazioni.

Si precisa che gli accessi del personale della Questura effettuati in regime d'emergenza saranno essere gestiti dalla **Direzione Sanitaria di Presidio dell'AOUP** da contattarsi tramite il nr telefonico **091/6551111** ovvero mediante mail all'indirizzo direzione.presidio@policlinico.pa.it che provvederà al coordinamento del servizio in regime di reperibilità.

Qualora il Medico competente della Questura ravvisi la necessità di esecuzione di sanitari non previsti dal presente accordo, ne farà formale richiesta all'AOUP, che, nel caso abbia disponibilità ad eseguirli, esprimerà formale accettazione. Dette prestazioni costituiscono l'estensione del presente accordo.

E' fatta salva la facoltà del Medico competente della stessa di richiedere anche più volte i medesimi accertamenti per lo stesso dipendente, nel caso in cui ne ravvisi la necessità.

Gli esiti degli accertamenti effettuati verranno trasmessi, a mezzo mail, entro e non oltre 10-15 gg giorni dalla data di effettuazione degli stessi.

L'AOUP si impegna, altresì, a dare tempestiva comunicazione al Medico Competente della Questura, a mezzo mail all'indirizzo di seguito indicato uffsan.pa@poliziadistato.it sugli esiti degli accertamenti richiesti in urgenza dallo stesso.

ART. 3 – CORRISPETTIVI

Le prestazioni sanitarie ricomprese nell'allegato A verranno tariffate in base a quanto previsto sia dal Tariffario minimo Regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in vigore dal 01.06.2015, giusto D.A. della Regione Siciliana n. 799 del 07.05.2015, pubbl. sulla G.U.R.S. della Regione Siciliana del 22.05.2015).

Nel caso venga richiesta all'AOUP una prestazione sanitaria la cui tariffazione non è prevista dal tariffario di cui sopra, l'AOUP si impegna a dare formale comunicazione alla Questura del corrispettivo da applicarsi.

Null'altro è dovuto all'A.O.U.P. in relazione alle attività prestata.

ART. 4- MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 3 sarà effettuato a valere sui fondi che saranno accreditati dal Ministero dell'Interno sul capitolo 2624 esercizio finanziario 2020 mediante emissione di ordinativo tratto sulla locale Tesoreria Provinciale dello Stato dietro presentazione di regolare **fattura in formato elettronico trasmessa alla Prefettura di Palermo utilizzando il CODICE UNIVOCO UFFICIO assegnato da INDICE PA di seguito indicato : L5TR0B** (elle, cinque,t,r,zero,b).

nonché previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione. **L'AOUP dovrà inserire nell'apposito campo "causale " della fattura elettronica l'oggetto della prestazione ed il mese di riferimento, nonché il richiamo (n° e data della presente convenzione).**

Le parti contrattuali, concordemente tra loro convengono, come in effetti convengono, che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della direttiva 2011/7/UE, la Questura di Palermo provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Questura stessa, della fattura elettronica regolarmente attestata dal Dirigente dell'Ufficio Sanitario Provinciale; a tale riguardo farà fede il timbro di ricezione della stessa. L'AOUP , per il tramite dell'U.O. di Medicina del Lavoro, si impegna ad inviare alla Questura, con cadenza bimestrale, l'elenco riepilogativo dei nominativi dei dipendenti e delle prestazioni sanitarie erogate in loro favore. La Questura emetterà il benestare al pagamento dopo aver effettuato la verifica di corrispondenza, che avverrà entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione del riepilogo. Tale specifica dovrà essere allegata alla fattura.

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione dell'accordo.

ART 6 - INTERESSI MORATORI

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

ART. 7 -DOMICILIAZIONE BANCARIA

I corrispettivi dovuti all'AOUP in ragione delle attività prestate dovranno essere versati tramite accredito sul seguente c/c bancario 306508 - IBAN - IT 59 Q 0100003245515300306508, acceso presso la Banca d'Italia, Ente cassiere dell'Azienda.

ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'AOUP garantisce, con *cd* autoassicurazione, la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da danno o colpa grave.

Art. 9 – TRATTAMENTO DATI

Poiché le prestazioni previste nella presente convenzione potranno comportare il trattamento di dati particolari, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente.

Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, le stesse si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le stesse si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

La Questura, *n.q.* di titolare del Trattamento designerà, con separato atto, quale Responsabile, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P., nella persona del Commissario Straordinario, limitatamente:

al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;

all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del Responsabile del Trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

In proposito la Questura comunica che titolare del trattamento dati è il Ministero dell'Interno (dati di contatto della convenzione in oggetto):

Questura di Palermo	
INDIRIZZO	Salita Antonio Manganelli in piazza Vittoria n.8 – 90134 PALERMO
TELEFONO	+39091239000
PEC	uffsan.quest.pa@pecps.poliziadistato.it

Dati di contatto del responsabile della protezione dati:

.il punto di contatto è l'ufficio del Responsabile della protezione dati del Ministero dell'Interno

.indirizzo: piazza del Viminale n. 1, 00184 Roma

.recapito telefonico: centralino 06 4651

.e-mail responsabileprotezionedati@interno.it

,posta elettronica certificata: rdp@pec.interno.it

L'AOUP comunica, altresì, che il D.P.O. in ambito aziendale è il Dott. Antonino Giunta.

ART. 10 – VALIDITA'

La presente convenzione ha validità biennale a far data dal 01.01.2022. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

Art. 11 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

Art. 12 – CLAUSOLE DI PARITA'

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

ART.14 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna per la parte di propria competenza

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la Questura
Il Dirigente dell'Ufficio Sanitario
Provinciale
Dott. Roberto Asaro**

**Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di aver preso visione di tutte le clausole e condizioni di cui alla presente convenzione e di approvare espressamente ed in modo specifico le condizioni di cui all'art. 4 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO, in particolare il termine di 30 giorni solari, quale termine ultimo per il pagamento della fattura relativa al servizio oggetto della presente convenzione.

Per la Questura
Il Dirigente dell'Ufficio Sanitario
Provinciale
Dott. Roberto Asaro

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone